

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2024, N. 6**

**Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. 51/2023.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

- Art. 1 - Misure finanziarie. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 51/2023
- Art. 2 - Contributo straordinario per i nuclei familiari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 51/2023
- Art. 3 - Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 51/2023
- Art. 4 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2023
- Art. 5 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4, comma 1, lettera m bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 4 della l.r. 51/2023, rubricato "Contributo straordinario per i nuclei familiari", ha previsto un contributo straordinario forfettario per sostenere i nuclei familiari che hanno subito danni, per il ripristino o riacquisto di beni mobili, anche registrati, non compresi in analoghi provvedimenti nazionali, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare;
2. Sulla base delle domande finora presentate per la ricognizione dei danni, le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione consentono di ampliare l'oggetto del contributo regionale, ricomprendendo anche i beni immobili danneggiati o distrutti, prevedendo un contributo nella misura massima di euro 3.000,00 per ogni beneficiario;
3. Ai nuclei familiari che hanno avuto danni a beni mobili o mobili registrati o immobili, è assegnabile un contributo fino all'importo massimo di euro 3.000,00, anche se abbiano avuto danni a più tipologie di beni, ed è cumulabile con quello che è previsto in analoghi provvedimenti nazionali;
4. Al fine di dissipare dubbi interpretativi è opportuno chiarire che il "Fondo" di cui all'articolo 5 della l.r. 51/2023 è istituito nel bilancio regionale, mentre è solo la gestione amministrativa ad essere affidata a Sviluppo Toscana S.p.A.;
5. È opportuna una puntualizzazione relativa agli oneri di gestione delle pratiche nell'ipotesi, già prevista dall'articolo 5 della l.r. 51/2023, di afflusso di ulteriori risorse che possano essere assegnate da altri soggetti (enti pubblici, fondazioni bancarie, ecc.) le quali, successivamente alla stipula degli accordi, saranno acquisite al bilancio regionale;
6. Per consentire l'immediata operatività delle modifiche previste dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

### Art. 1

#### Misure finanziarie.

#### Modifiche all'articolo 3 della l.r. 51/2023

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali), è inserita la seguente:  
"a bis) dei nuclei familiari che, alla data del 2 novembre 2023, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge;"

#### Art. 2

##### Contributo straordinario per i nuclei familiari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 51/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 51/2023 le parole: "al riacquisto" sono sostituite dalle seguenti: "alla sostituzione", e le parole: "non compresi in analoghi provvedimenti nazionali," sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 51/2023 è inserito il seguente:  
"1 bis. A favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a bis), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di cui al comma 1, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla presente legge, fino a un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare."
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della l.r. 51/2023 è inserito il seguente:  
"1 ter. Ove sugli immobili vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario."
4. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 51/2023 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".
5. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 51/2023 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis", e le parole: ", trattandosi di tipologie di spesa differenti" sono soppresse.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 51/2023 è inserito il seguente:  
"3 bis. Il contributo, nella misura massima di euro 3.000,00, è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata, ai sensi dei commi 1 e 1 bis, per più tipologie di beni danneggiati o distrutti."

#### Art. 3

##### Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 51/2023

1. L'articolo 5 della l.r. 51/2023 è sostituito dal seguente:  
"Art. 5  
Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi di cui alla presente legge, che operano nei territori indicati all'articolo 2, è costituito un fondo straordinario denominato "Fondo emergenza calamità", di seguito definito "Fondo", nei limiti della spesa massima di euro 12.000.000,00 per l'anno 2024 a valere sulle risorse stanziata dalla Regione Toscana.
2. Le risorse di cui al comma 1, al netto dei costi di gestione di cui al comma 7, sono destinate secondo la seguente articolazione:
  - a) euro 5.910.000,00 per la concessione di:
    - 1) contributo a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti concessi da soggetti finanziatori, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese danneggiate;
    - 2) ristori per danni subiti dalle imprese a seguito degli eventi di cui alla presente legge.
  - b) euro 5.910.000,00 per la concessione di:
    - 1) contributo a fondo perduto per acquisto di attivi materiali ed immateriali finalizzato a sostenere le spese, i costi e gli investimenti non rientranti tra gli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali. Non sono ammessi investimenti iniziali per nuove attività.

3. Il Fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ai liberi professionisti che, alla data del 2 novembre 2023:
  - a) risultino attivi, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subito danni durante l'esercizio della propria attività nei comuni di cui all'articolo 2;
  - b) siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese.
4. Il Fondo opera in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità operative di funzionamento del Fondo, in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
6. La gestione del Fondo è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.).
7. Sul Fondo, come quantificato al comma 1, gravano i relativi costi di gestione, fino ad un massimo di euro 180.000,00, pari alla quota dell'1,5 per cento della sua dotazione finanziaria.
8. Al Fondo possono affluire ulteriori risorse espressamente destinate da enti pubblici, fondazioni bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati, da suddividere tra gli interventi di cui al comma 2, sulla base di specifici accordi.".

#### Art. 4

##### Norma finanziaria.

##### Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2023

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 51/2023 le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 51/2023 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con variazione al bilancio di previsione saranno acquisite le ulteriori risorse vincolate definite nell'ambito degli accordi o convenzioni sottoscritti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, con relativa integrazione degli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile" Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" del bilancio regionale.
- 3 ter. I costi di gestione delle ulteriori risorse che possono affluire al Fondo ai sensi dell'articolo 5, comma 8, sono stimati in euro 174.000,00 per l'anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024.
- 3 quater. Ai fini della copertura dei costi di cui al comma 3 ter, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2024

  - in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 174.000,00;
  - in aumento Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1 "Spese correnti" per euro 174.000,00."

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 21 febbraio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.02.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 31 gennaio 2024, n. 1  
**diventa**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 1° febbraio 2024, n. 233

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessore** Monia Monni

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 13 febbraio 2024

**Approvata** in data 14 febbraio 2024

**Divenuta** legge regionale 6/2024 (atti del Consiglio)



### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51](#)